

REGOLAMENTO PER I PONTILI, LE DARSENE ED IL PORTICCIOLO TURISTICO DEL COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

CAPITOLO 1

Campo d'applicazione e scopo

Art. 1

Campo d'applicazione

Il presente Regolamento è applicabile agli attracchi a mare (porticciolo, pontili e darsene) di proprietà del Comune di Loiri Porto San Paolo, e più precisamente al:

- Porticciolo turistico di Porto San Paolo;
- Pontili e darsene di Cala Finanza;

Esso vale per tutto il loro comprensorio, ad esclusione delle infrastrutture di terra, ed è vincolante per tutti i locatari di posti d'attracco e per tutte le persone che si soffermano all'interno della loro area.

Il Comune di Loiri Porto San Paolo è autorizzato a disciplinare l'ordine e l'esercizio degli attracchi a mare come su individuati mediante Ordinanze Sindacali.

Art. 2

Scopo

Il presente Regolamento definisce e disciplina l'uso delle installazioni designate dall'articolo che precede.

CAPITOLO 2

Locazione

Art. 3

Assegnazione dei posti

I posti di attracco sono assegnati direttamente dal Comune o dal Gestore, se al Medesimo affidati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. I locatari devono essere persone fisiche/giuridiche proprietarie del natante stazionato;
2. Non può essere assegnato più di un posto d'attracco per persona fisica/giuridica;

3. Nell'assegnazione dei posti la preferenza verrà attribuita ai proprietari di natanti residenti nel Comune o ivi esercenti attività economiche o comunque ivi tenuti al pagamento delle imposte per attività lucrativa;

Si specifica che:

- a) per utenti "residenti" si intendono le persone fisiche aventi la residenza nel Comune di Loiri Porto San Paolo;
- b) per utenti esercenti "attività economiche", si intendono i soggetti che svolgono attività strettamente riferite allo sfruttamento delle risorse marine, aventi sede legale nel Comune di Loiri Porto San Paolo. Si considerano incluse in questa categoria di utenti anche le persone giuridiche esercenti attività economiche strettamente connesse con lo sfruttamento delle risorse marine che, pur non avendo sede legale ubicata nel territorio della Comune di Loiri Porto San Paolo, hanno la maggioranza assoluta del capitale sociale (almeno il 51%) detenuto da soggetti residenti nell'ambito del territorio del Comune di Loiri Porto San Paolo;
- c) per utenti "non residenti" si intendono in via residuale tutti gli altri soggetti.

Il Comune di Loiri Porto San Paolo/Gestore, allorquando l'interesse generale lo giustifichi, può stipulare speciali contratti di locazione con enti pubblici, cantieri nautici, imprese di trasporto concessionate, ditte di noleggio autorizzate, associazioni e albergatori, nel rispetto delle tariffe al momento vigenti.

L'assegnazione dei posti ha luogo seguendo l'ordine di iscrizione nell'apposita lista di attesa tenuta dal Comune o se concessi in gestione dal Gestore, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 del presente regolamento.

Art. 4

Sublocazione

La sublocazione di posti d'attracco a mare (porticciolo, pontili e darsene) di proprietà del Comune di Loiri Porto San Paolo non è ammessa, l'accertata violazione della presente norma determina la revoca immediata dell'assegnazione e l'inibizione all'assegnazione per il successivo triennio;

Art. 5

Tariffe e Canoni di locazione

Le tariffe o i canoni di locazione dei posti d'attracco sono definiti, annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Gestore se al medesimo affidati. La Giunta adegua annualmente i canoni in relazione ai mutamenti dei costi del capitale e della gestione.

Il pagamento del canone deve avvenire in via anticipata con cadenza:

- Mensile per assegnazioni stanziali superiori ai trenta giorni,
- All'atto della stipula del contratto per assegnazioni temporanee.
- Gli Utenti delle unità in transito dovranno versare il corrispettivo dovuto al momento del loro arrivo in porto, una volta compilata la "Dichiarazione d'Arrivo".

La sosta è calcolata in giornate di presenza, e cioè periodi di 24 ore, da mezzogiorno a mezzogiorno. Ai fini dell'applicazione delle tariffe o del canone le frazioni di giorno sono calcolate per intero sia in relazione all'utilizzo del posto di ormeggio che in relazione all'utilizzo dell'energia elettrica.

L'Utente sarà tenuto al pagamento dell'intera somma relativa al periodo prenotato anche nel caso in cui, per cause non imputabili all'Amministrazione dell'attracco a mare, occupi in ritardo il posto d'ormeggio a lui assegnato. E' facoltà del Comune di Loiri Porto San Paolo o del Gestore, secondo la disponibilità del momento, prorogare il periodo di sosta in modo che l'Utente goda per intero e senza perdite il posto d'ormeggio per i giorni prenotati ed effettivamente pagati per l'attracco.

Nel caso di Utenti morosi l'Amministrazione, dopo due solleciti scritti inoltrati al domicilio dell'Utente rimasti inevasi, provvederà, secondo i tempi e le modalità previste dalla legge, al recupero del credito, con riserve del diritto di revoca dell'utilizzo del posto d'ormeggio, secondo quanto previsto all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 6

Esenzioni e riduzioni del canone di locazione

Il Comune di Loiri Porto San Paolo può ridurre o esentare totalmente dal pagamento del canone di locazione i natanti appartenenti o in uso ad enti o persone fisiche che svolgano attività di interesse pubblico e associazioni culturali e, o di studio aventi finalità non di lucro.

Sono esentati dal pagamento del canone i natanti appartenenti alle forze dell'ordine in attività di servizio;

Sono, altresì, esentati dal pagamento del canone i natanti appartenenti alla Regione Sardegna, alla Provincia di Olbia – Tempio, all'Area Marina Protetta ed al Comune di Loiri Porto San Paolo e, se esistente, all'Ente gestore degli attracchi.

E' ammessa la riduzione del 50% della tariffa e/o del canone di locazione per i residenti e gli esercenti attività economiche.

CAPITOLO 3

Utilizzazione delle infrastrutture

Art. 7

Accesso

L'accesso al porticciolo turistico, ai pontili e alle darsene è riservato ai locatari e ai loro ospiti. In caso di emergenza possono rifugiarsi anche i natanti appartenenti a non locatari, purché in accertata situazione di difficoltà.

L'imbarcazione e/o il natante ormeggiabile non può eccedere le dimensioni massime indicate nell'allegato a) al presente Regolamento, con la tolleranza del 2% (due per cento) in larghezza e del 5% (cinque per cento) in lunghezza. Potranno essere ormeggiate imbarcazioni e/o natanti che eccedano le dimensioni massime su riportate, solo previa autorizzazione del Comune di Loiri Porto San Paolo o del Gestore affidatario.

Tali dimensioni s'intendono riferite agli effettivi ingombri dell'imbarcazione o del natante (compresa l'eventuale delfiniera, plance, pulpito, parabordi, motori fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi etc.).

L'Utente che intende assicurarsi l'utilizzo di un posto ormeggio deve dichiarare le esatte dimensioni dell'imbarcazione e/o del natante per l'inserimento nella categoria d'appartenenza.

Qualora l'Utente non dichiari le esatte dimensioni della sua imbarcazione e/o del natante o riesca ad attraccare un'imbarcazione e/o un natante di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, Il Comune o il Gestore affidatario si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità, con applicazione delle sanzioni stabilite all'art. 14 del presente Regolamento Interno.

Il Comune o il Gestore affidatario, per necessità proprie, si riserva la possibilità di revocare qualsiasi tipo d'assegnazione d'ormeggio (sia permanente sia temporaneo); l'Utente, qualora si verifichi il caso, è obbligato a liberare immediatamente l'ormeggio; nel caso l'Utente non adempia quanto su disposto, la

Direzione del porto provvederà allo sgombero con i mezzi propri ed occorrendo anche alando e trasportando il mezzo fuori dell'ambito portuale, a spese dell'Utente.

L'occupazione di un posto d'ormeggio in assenza di contratto è abusiva e quindi illegittima. Il Comune o il Gestore affidatario potrà provvedere, mediante la rimozione dell'unità, a rendere nuovamente disponibile l'ormeggio, con addebito delle relative spese all'Utente.

In caso di sostituzione dell'unità indicata nel contratto (es. acquisto nuova imbarcazione), l'Utente è soggetto a stipula di un nuovo contratto per l'adeguamento del canone e per l'eventuale assegnazione di un posto barca di diversa categoria in relazione alle disponibilità residuali esistenti (qualora le dimensioni o il tipo di unità cambino rispetto a quelle indicate nel precedente contratto). In caso di inottemperanza la nuova unità sarà ritenuta "occupante abusivamente un posto barca" e quindi allontanata dal Porto, ove occorra anche con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione del Porticciolo

In ogni caso di decadenza o cessazione del diritto di utilizzo del posto di ormeggio (risoluzione e/o scadenza del contratto, morosità etc.), l'Utente è obbligato a rimuovere l'unità. Ove non si provveda si ricorrerà alla rimozione forzata dell'unità, anche ed occorrendo, con alaggio e trasporto fuori dall'ambito portuale. Nel caso saranno addebitate all'Utente le relative spese.

Il diritto, sia annuale che a breve termine, all'utilizzo di un posto d'ormeggio e dei relativi servizi portuali, ha carattere rigorosamente personale ed è riferito esclusivamente all'unità da diporto (imbarcazione e/o natante) che risulti indicata nel contratto di ormeggio.

Il contratto di ormeggio attribuisce il diritto all'utilizzo di un posto stanziale e dei relativi servizi portuali per la durata massima di dodici mesi con scadenza naturale al 31 dicembre d'ogni anno.

Si definisce "stanziale" l'utenza che potrà fruire del diritto di utilizzo di un posto d'ormeggio e dei relativi servizi portuali per un periodo consecutivo superiore al mese e con durata massima annuale.

L'Utente che intende fruire del diritto d'utilizzo di un posto ormeggio stanziale deve inoltrare alla Direzione del Porto domanda scritta contenente:

- ✓ dati personali: nome, cognome, indirizzo, luogo di residenza anagrafica, recapito telefonico, indirizzo al quale dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni;
- ✓ dati dell'imbarcazione o del natante;
- ✓ periodo durante il quale intende avere la disponibilità del posto d'ormeggio.

Nel caso di attività economiche dovranno inoltre essere indicati i seguenti dati:

- ✓ ragione sociale, estremi di iscrizione C.C.I.A.A., Codice Fiscale e Partita I.V.A., indirizzo, recapito telefonico e fax.

I contratti stanziali annuali saranno rinnovati di volta in volta, nel corso degli anni, su conferma scritta dell'Utente almeno due mesi prima della scadenza. In caso contrario il contratto s'intenderà risolto al 31 Dicembre dell'anno in corso.

Tutti i contratti stanziali a breve termine, cioè con durata inferiore a quella annuale, non saranno rinnovabili di anno in anno ma si risolveranno di diritto alla loro scadenza naturale.

Ove l'Utente voglia rinunciare temporaneamente ad utilizzare il posto di ormeggio a lui assegnato, potrà farlo solo ed esclusivamente a favore dell'Amministrazione dell'attracco a mare, dandone comunicazione scritta ed indicando il periodo nel quale la rinuncia avrà effetto. È data facoltà all'Amministrazione dell'attracco a mare di valutare volta per volta tali situazioni e, in caso di accoglimento da parte della stessa, riconoscere all'utente il rimborso delle somme inerenti il periodo di rinuncia preventivamente autorizzato.

L'Amministrazione potrà, solo nei periodi di maggiore richiesta ed afflusso, riutilizzare, assegnandolo a terzi, il posto di ormeggio lasciato vacante. Resta inteso che nel momento in cui l'Utente si appresterà a rientrare nel posto di ormeggio in precedenza assegnato, sarà obbligo dell'Amministrazione liberare tempestivamente lo stesso o quantomeno metterne a disposizione dell'Utente un'altro della stessa categoria.

L'unità in "transito", e cioè che giunge all'ormeggio senza una preventiva prenotazione, potrà utilizzare gli attracchi destinati all'uso pubblico, qualora ve ne sia disponibilità ad essa adeguata al momento del suo ingresso nel porticciolo.

L'Utente in transito, all'arrivo in Porto, deve recarsi alla Direzione del Porto e compilare una "Dichiarazione di Arrivo", su cui saranno riportati tutti i dati dell'unità e dell'Utente nonché le condizioni di ormeggio. L'Utente è responsabile della veridicità dei dati indicati nella propria Dichiarazione di Arrivo.

L'Utente in transito è tenuto al pagamento della tariffa per la sosta e per i servizi generali portuali, secondo le tariffe al momento in vigore.

L'Utente in transito non potrà sostare per un periodo consecutivo di ormeggio superiore a 7 (sette) giorni, eccezion fatta nei casi in cui esista la disponibilità di posti in transito. Il diritto al posto d'ormeggio di transito s'interrompe non appena l'imbarcazione si allontana dallo stesso. Ciò per evitare ogni forma di accaparramento. Le norme sopra indicate valgono anche per le imbarcazioni eventualmente in avaria. L'ormeggio in transito non è quindi riservabile, se non da parte del Comune di Loiri Porto San Paolo/Gestore se affidatario o dell'Autorità Marittima, per comprovate ragioni di sicurezza o forza maggiore.

Il numero dei posti da lasciare per l'ormeggio di transito deve essere pari almeno al 10 % (dieci per cento) del numero complessivo dei posti barca. L'ubicazione degli stessi sarà stabilita con Ordinanza Sindacale.

Art. 8

Immatricolazione

I natanti stazionati negli impianti comunali devono essere regolarmente immatricolati e provvisti dei relativi contrassegni, ben visibili al fine di consentirne l'immediata individuazione.

Art. 9

Approdo e ormeggio

Le imbarcazioni devono approdare ed essere ormeggiate al posto loro assegnato. È riservato il diritto del Comune di Loiri Porto San Paolo o del Gestore eventualmente affidatario del servizio di modificare in qualsiasi momento i posti di ormeggio, dandone comunicazione agli interessati.

Il cambiamento di posti già assegnati può avvenire solo con il consenso scritto del Comune di Loiri Porto San Paolo o del Gestore del Servizio.

L'utente ha la piena disponibilità dell'ormeggio a lui riservato, l'Amministrazione dello stesso s'impegna a mantenere libero con i mezzi a sua disposizione, quando l'utente dovesse assentarsi dal porto per un qualsiasi periodo, salvo quanto previsto in proposito all'art. 7.

Il Comune di Loiri Porto San Paolo o il Gestore del servizio, declina ogni responsabilità nei casi in cui eventi di forza maggiore, comunque non dipendenti o imputabili allo stesso, non consentano l'immediata disponibilità del posto di ormeggio.

Gli ormeggi sono annotati in apposito registro presso la Direzione del Porto, con l'identificazione dei nominativi degli Utenti e delle unità. Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.

La scelta del sistema di ormeggio è libera, tuttavia le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinarie. Ciascun posto barca è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie, bitte e/o anelli. La manutenzione di tali strutture è eseguita a cura del Comune o del Gestore del servizio. Nei posti di ormeggio stanziali, con contratto di cessione temporanea del diritto d'utilizzo d'ormeggio sia annuale che a breve termine, l'Utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime d'ormeggio dalla catenaria a bordo e da bordo in banchina, della cui efficienza ed adeguatezza è l'unico responsabile.

L'Utente, con contratto di cessione stanziale del diritto d'utilizzo d'ormeggio sia annuale che a breve termine o in transito, è il solo ed unico responsabile dell'adeguatezza ed efficienza della cima d'ormeggio da bordo alla banchina e/o al pontile, e della cima d'ormeggio da bordo alla catenaria per la sola parte di essa che si trova a bordo. L'Utente sarà pienamente responsabile d'ogni eventuale danno alle attrezzature portuali ed alle unità in porto, causato dall'inadeguatezza o dall'insufficienza d'ormeggio della propria unità.

L'Amministrazione potrà comunque disporre di sostituire d'autorità ogni cima d'ormeggio, con facoltà di rivalsa sull'Utente, qualora ravvisasse in essa uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza. L'Utente non può modificare il sistema d'ormeggio, né i sistemi d'erogazione dei servizi sussidiari, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'attracco a mare. Ai fine di prevenire l'usura delle cime d'ormeggio e della pavimentazione di legno dei pontili, gli Utenti sono obbligati a ricoprire le gasse dei loro cavi a terra con adeguate protezioni. La Direzione del Porto si riserva comunque di sostituire e/o proteggere detti cavi, qualora ne verificasse l'inadeguatezza, con facoltà di rivalsa sull'Utente. E' vietato in ogni caso l'ormeggio per mezzo di catene e lucchetti che non permettano lo spostamento immediato dell'unità. La Direzione si riserva la facoltà di rimuovere senza preavviso, con il personale ed i mezzi a sua disposizione, tali sistemi d'ormeggio.

È vietata qualsiasi modifica alle installazioni. Sono segnatamente proibiti lavori di traforatura o altri interventi di tipo meccanico o manuale alle strutture.

Onde evitare rumori le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscono lo sbattere delle cordine contro gli alberi.

Ogni natante deve essere protetto su ambedue i lati con parabordi di materiale sintetico e di gomma commisurati alle dimensioni dell'imbarcazione.

La barra del timone deve essere tenuta salda e ferma mediante cima tesata.

All'interno dell'area d'attracco, in banchina, sui moli o sui pontili è vietata la pesca e la balneazione, il lavaggio delle stoviglie e delle vele, fare la doccia, ingombrare con oggetti, materiali, tenders.

Nell'area portuale sono ammessi gli animali domestici solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco, in ogni caso dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio agli Utenti ed insudiciare i pontili e le banchine, non è consentito usare fonti luminose di colore e potenza tali da creare interferenze con la segnaletica portuale e/o arrecare disturbo agli Utenti del Porto o accendere fuochi, effettuare lavori di manutenzione alle unità nel posto d'ormeggio, salvo quelle di piccola ed ordinaria manutenzione.

La prua dell'imbarcazione deve, possibilmente, essere rivolta verso i venti predominanti (Nord/Nord-Ovest).

Art. 10

Circolazione

Gli accessi devono sempre essere mantenuti liberi.

L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno del Porto ed in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali, eventualmente, impartite dal personale dipendente dall'Amministrazione, pur restando inteso che l'Utente risponde autonomamente dell'attuazione della propria manovra.

In ogni caso dovranno essere eseguite in modo da non arrecare molestie o danni alle altre unità o alle opere portuali.

La navigazione a vela è proibita nell'ambito portuale, salvo in caso di avaria o mancanza del motore ausiliario. E' vietato ogni tipo di evoluzione non connesso con le manovre suddette, in particolare per barche a motore e wind-surf.

La velocità massima consentita all'interno dell'approdo turistico è di 2 (due) nodi, o alla minima consentita dalle caratteristiche evolutive dell'unità. La presente disposizione si applica a qualsiasi tipo di imbarcazione che transiti all'interno dell'approdo turistico.

Al fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature portuali, è vietato a tutte le unità, salvo casi di forza maggiore e previa autorizzazione della Direzione del Porto, dar fondo all'ancora nello specchio acqueo dell'approdo turistico.

Art. 11

Manutenzione e cura delle infrastrutture

Ogni utente deve utilizzare con cura le attrezzature a disposizione.

Danni o difetti all'impianto o ai natanti devono essere tempestivamente segnalati al Comune di Loiri Porto San Paolo e/o al suo Gestore se esistente.

Art. 12

Responsabilità

L'uso delle infrastrutture avviene a totale rischio dell'utente, che risponderà in proprio dei danni causati al Comune di Loiri Porto San Paolo o al Gestore, se esistente

L'utente risponderà in proprio dei danni causati a terzi con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune di Loiri Porto San Paolo o del Gestore degli attracchi, se esistente.

Art. 13

Ordine generale e divieti

È vietato fare il bagno o pescare delle infrastrutture definite all'art. 1 o nelle loro immediate vicinanze. La pratica del surf non è consentita.

I pontili, le rampe e i viali d'accesso devono sempre essere tenuti sgombri.

Sono vietati lavori di manutenzione e riparazione che possono causare inquinamenti o eccessivi rumori; in particolare è proibito travasare carburante nei natanti o eseguire cambi dell'olio del motore, come pure pulire i natanti con detergenti o sostanze chimiche, se non nell'area appositamente destinata a tale scopo.

Difetti che provocano perdite di olio o di carburanti devono essere immediatamente eliminati. Sono posti in capo al proprietario del natante che vi abbia in qualsiasi modo concorso eventuali costi, sostenuti dal Comune di Loiri Porto San Paolo o dal Gestore se esistente, per la pulizia e/o il risanamento degli attracchi, dello specchio d'acqua e delle aree limitrofe.

È vietato l'attracco di imbarcazioni munite di una toilette e/o di un lavello con scarico nel mare.

Le toilettes chimiche chiuse dovranno essere scaricate, presso gli appositi siti, avendo cura di non provocare inquinamenti e fuoriuscita di liquami.

Le acque luride dei natanti (acqua di sentina, olii, ecc.) devono essere evacuate tramite un'apposita pompa.

Ogni utente è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia del mare e dell'area circostante l'infrastruttura. Qualora dovesse lasciare tracce di sporco sarà suo dovere provvedere all'immediata pulizia e alla rifusione di eventuali danni.

L'equipaggio di natanti in tardo rientro è tenuto ad evitare inutili rumori.

È inoltre vietato:

- L'attracco anche temporaneo, se non in caso di emergenza, di natanti occasionali estranei ai pontili;
- Autorizzare terze persone ad usufruire del proprio stallo anche per brevi periodi;
- lasciare inutilizzato il posto di ormeggio per un periodo prolungato senza chiederne l'autorizzazione al Comune di Loiri Porto San Paolo o del suo Gestore.

CAPITOLO 4

Disposizioni finali

Art. 14

Sorveglianza - Sanzioni

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale del Comune di Loiri Porto San Paolo sono responsabili dell'applicazione del presente Regolamento.

Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, se non più gravemente sanzionato dalla normativa vigente, dà luogo:

- All'applicazione della sanzione amministrativa da ____ a ____.
- In caso di recidiva o di gravi infrazioni, oltre all'applicazione della predetta sanzione alla risoluzione con effetto immediato del contratto di locazione.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua regolare pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Loiri Porto San Paolo.